

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano - Presidente

Dott. COSTANZO Angelo - rel. Consigliere

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere

Dott. APRILE Ercole - Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 24/06/2020 della Corte di appello di Perugia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Costanzo Angelo;

sentito il Sostituto Procuratore generale TRONCONE Fulvio che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 408 del 2020 la Corte di appello ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Perugia a (OMISSIS) ex articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minorenni (OMISSIS) dal (OMISSIS).

2. Nel ricorso presentato dal difensore di (OMISSIS) si chiede l'annullamento della sentenza deducendo inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 24 giugno 2020 nel procedimento di appello al difensore di ufficio (avvocato (OMISSIS)), nominato ex articolo 97 c.p.p., comma 1, a seguito della rinuncia al mandato dell'avvocato (OMISSIS), del difensore di fiducia.

Si rappresenta che l'udienza d'appello originariamente fissata per il 13 marzo 2020 fu rinviata, fuori udienza, a causa delle emergenze connesse alla epidemia del covid-19, al 24 giugno 2020 con comunicazione all'imputato e al difensore di fiducia, già rinunciante al mandato, ma non anche al difensore di ufficio nominato.

L'udienza venne poi celebrata con l'assistenza di altro difensore di ufficio immediatamente reperibile ex articolo 97 c.p.p., comma 4 e si concludeva con la pronuncia della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il codice di procedura penale, ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge-delega, all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria.

Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che non comportino la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro (e che si possono individuare, secondo il disposto dell'articolo 97 c.p.p., comma 4, nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa), il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato (Sez. U, n. 22 del 11/11/1994, Nicoletti, Rv. 199398).

In questa linea deve, allora, ribadirsi che la nomina, da parte del giudice, di un sostituto processuale del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio presuppone un regolare avviso ai titolari del diritto di difesa perché è consentita solo nelle ipotesi tassativamente elencate dall'articolo 97 c.p.p., comma 4, (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263599).

2. Invece, nel caso in esame deve registrarsi che l'avviso di fissazione dell'udienza del 24 giugno non fu notificato all'avvocato (OMISSIS), nominato difensore d'ufficio dell'imputato il 19 febbraio 2020, ma al precedente difensore di fiducia (avvocato (OMISSIS)) che già aveva rinunciato al mandato e che fu sostituito in udienza dall'avvocato (OMISSIS) del Foro di Perugia in assenza dei presupposti richiesti dall'articolo 97 c.p.p., comma 4. In questo contesto il difensore di ufficio dell'imputato non fu messo nella condizione di svolgere la sua attività processuale.

Ne deriva la nullità della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 10593 del 19/02/2019, S., Rv. 275211; Sez. 5, n. 38381 del 10/02/2017, Filippi, Rv. 271116) e il suo annullamento senza rinvio come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio.